

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Antonini Luca, iscritto nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari in data 30/05/2008, con il numero A000123165 che opera in veste di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nell'ambito della Società: Antonini Assicurazioni Srl, iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari in data 08/11/2019, con il numero A000641010.

Sede Legale e Operativa: Via G. Volpe. 84 – 56121 - Pisa

Recapito telefonico 050/983344

Sito internet: www.antoniniassicurazioni.it

Posta elettronica: agenzia@antoniniassicurazioni.com

Posta Elettronica Certificata – PEC: antoniniassicurazioni@pec.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

AUTORITA' COMPETENTE

L'Autorità Competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario è l'IVASS.

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di più imprese

I prodotti offerti sono emessi da:

Allianz Spa

Cnp Assicura Spa

HELVETIA Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

HELVETIA Vita S.p.a

Itas Mutua

Itas Vita Spa

Zurich Insurance Europe AG

Zurich Insurance Company Ltd

Zurich Investment Life S.p.A.

Allianz Global Life DAC

AWP P&C S.A.

Antonini Assicurazioni S.r.l.
Via Volpe, 84 - 56121 Ospedaletto (PI)
Tel. 050 983344 – 982943
Pec: antoniniassicurazioni@pec.it

www.antoniniassicurazioni.com
agenzia@antoniniassicurazioni.com

RUI n° A000641010

C.F. e P.I. 02350770505
Reg. Imprese Pisa n° 200542

Contratti distribuiti sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (collaborazioni orizzontali) con i seguenti intermediari iscritti in sezione A e B:

Panicucci – Costanzo S.a.s., iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari al numero 000584813 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

BBA Brokers S.r.l.s., iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari al numero 000703851 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

AIG Advisor S.r.l., iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari al numero 000504487 che svolge il ruolo di proponente nell'ambito della collaborazione orizzontale.

Professional Brokers Italia S.r.l.s., iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari al numero 000014411 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una compagnia assicurativa.

Compagnie assicurative non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza (barrare l'opzione interessata)

Con riguardo al contratto proposto si specifica che:

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121 septies del Codice delle Assicurazioni Private

- l'intermediario:

- X fornisce

- non fornisce

consulenza su base indipendente

- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi

- l'intermediario

- distribuisce
- X non distribuisce

in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazioni indicate nella sezione II

• L'intermediario distribuisce i prodotti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso l'intermediario dichiara che ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta alle imprese di cui alla sezione II, anche con le seguenti imprese:

X L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta a quelle di cui alla sezione II, è affisso nei locali aziendali

• L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta a quelle di cui alla sezione II, è disponibile sul seguente sito internet: _____

È comunque facoltà del contraente richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese.

- L'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

X la suddetta informativa viene fornita mediante la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) 1289/2014 del 26 novembre (KID) e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP).

X L'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

X la suddetta informativa viene fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID) e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP).

• L'intermediario informa il contraente, come previsto dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, circa la natura o la fonte del conflitto di interesse per cui i presidi adottati non sono risultati sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente. Nello specifico:

.....

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Natura del compenso percepito (barrare l'opzione interessata):

Antonini Assicurazioni S.r.l.

Via Volpe, 84 - 56121 Ospedaletto (PI)

Tel. 050 983344 – 982943

Pec: antoniniassicurazioni@pec.it

www.antoniniassicurazioni.com

agenzia@antoniniassicurazioni.com

RUI n° A000641010

C.F. e P.I. 02350770505

Reg. Imprese Pisa n° 200542

X Commissione inclusa nel premio assicurativo

- Onorario corrisposto direttamente dal cliente (compilare sotto)

Importo _____

- altri tipi di compensi (compresi benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata)

.....

- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Provvigioni riconosciute dall'impresa sul premio lordo RC Auto e RC Natanti*

SETTORE TARIFFARIO	TIPOLOGIA DI CLIENTI	ALLIANZ Cod.5820	ALLIANZ Cod.6096	ITAS	ZURICH	AXA
AUTOVETTURE	Proprietari di età fino a 24 anni	7,72%	3,09%	9,26%	7,72%	7,91%
	Proprietari di età dai 25 ai 29 anni	7,72%	9,92%	9,26%	7,72%	7,91%
	Proprietari di età dai 30 a 54 anni	7,72%	10,03%	9,26%	7,72%	7,91%
	Proprietari di età superiore a 55 anni	7,72%	11,63%	9,26%	7,72%	7,91%
	Persone Giuridiche	7,72%	9,92%	9,26%	7,72%	7,91%
AUTOTASSAMETRI		7,72%	9,92%	9,26%	7,72%	7,91%
AUTOCARRI	Fino a 3500 kg	5,40%	8,33%	7,72%	5,40%	6,32%
	Oltre i 3500 kg	5,40%	6,60%	7,72%	5,40%	6,32%
LIBRI MATRICOLA			6,60%	7,72%	5,40%	
ALTRI VEICOLI	Tutti	5,40%	9,92%	9,26%	5,40%	6,32%
NATANTI/CICLOM.	Tutti	5,40%	10,20%	9,26%	5,40%	6,32%
AUTOBUS	Tutti	5,40%	10,17%	7,72%	5,40%	6,32%

SETTORE TARIFFARIO	HELVETIA
AUTOVETTURE	9,26%
VEICOLI D'EPOCA	8,49%
MOTOVEICOLI MACCHINE OPER.	6,56%
CARRELLI, MACCHINE AGRICOLE	6,56%
NATANTI	6,75%
AUTOCARRI C/PROPRIO	6,17%
VEICOLI DA TRASPORTO	6,17%
CICLOMOTORI	6,35%
C/TERZI	4,24%
TRASPORTO PUBBLICO	4,24%

*Si precisa che le percentuali indicate sono riferite ad un contratto stipulato sulla base della provincia di residenza del soggetto Cliente quale proprietario del veicolo assicurato.

Qualora il veicolo assicurato fosse di proprietà di un soggetto con residenza in altra provincia, le percentuali indicate potrebbero risultare diverse. Presso i punti vendita è a disposizione la tabella riepilogativa di tutte le percentuali previste in relazione ad ogni provincia.

La provvigione in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio lordo, riconosciuta per il contratto proposto, è rilevabile dal contratto stesso.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

X I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

- L'Intermediario

- ha stipulato

X non ha stipulato



fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Per il pagamento dei premi sono ammesse le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, **esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

RC Professionale

Spazio riservato agli iscritti in A, B ed E:

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami

Spazio riservato agli iscritti in A e loro collaboratori:

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all'impresa:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell'intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Le modalità di inoltro e i recapiti sono indicati nella sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?" del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo).

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

L'impresa, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario, come sopra definiti - l'applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall'intermediario stesso.

Il reclamo di pertinenza dell'impresa eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

L'impresa, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.



Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest'ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Tali reclami, corredati delle informazioni di cui sopra, possono essere inoltrati a:

Antonini Assicurazioni S.r.l. - Via G. Volpe. 84 - 56121 - Pisa - PEC: antoniniassicurazioni@pec.it

L'agenzia, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente, assenza di riscontro o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS**, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie riportati nel DIP aggiuntivo.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che:

- a) Il contraente (o l'assicurato qualora non coincidano) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi per le cui informazioni pertinenti si rinvia al DIP aggiuntivo.

Si specifica in particolare che:

- l'intermediario non acquisisce informazioni relative allo stato di salute del contraente (o dell'assicurato), concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva;
- l'intermediario, qualora fosse già in possesso delle suddette informazioni, non le può utilizzare per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, né per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali e, comunque, procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione del contraente (o dell'assicurato) attestante l'avvenuto oblio oncologico;
- l'intermediario in caso di esercizio del diritto all'oblio oncologico non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente.

- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto di investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Antonini Luca, iscritto nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari in data 30/05/2008, con il numero A000123165 che opera in veste di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nell'ambito della Società: Antonini Assicurazioni Srl, iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari in data 08/11/2019, con il numero A000641010.

Sede Legale e Operativa: Via G. Volpe. 84 – 56121 - Pisa

Recapito telefonico 050/983344

Sito internet: www.antoniniassicurazioni.it

Posta elettronica: agenzia@antoniniassicurazioni.com

Posta Elettronica Certificata – PEC: antoniniassicurazioni@pec.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

AUTORITA' COMPETENTE

L'Autorità Competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra elencato intermediario è l'IVASS.

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di più imprese

I prodotti offerti sono emessi da:

Allianz Spa

Cnp Assicura Spa

HELVETIA Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

HELVETIA Vita S.p.a

Itas Mutua

Itas Vita Spa

Zurich Insurance Europe AG

Zurich Insurance Company Ltd

Zurich Investment Life S.p.A.

Allianz Global Life DAC

AWP P&C S.A.

Antonini Assicurazioni S.r.l.
Via Volpe, 84 - 56121 Ospedaletto (PI)
Tel. 050 983344 – 982943
Pec: antoniniassicurazioni@pec.it

www.antoniniassicurazioni.com
agenzia@antoniniassicurazioni.com

RUI n° A000641010

C.F. e P.I. 02350770505
Reg. Imprese Pisa n° 200542

Contratti distribuiti sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (collaborazioni orizzontali) con i seguenti intermediari iscritti in sezione A e B:

Panicucci – Costanzo S.a.s., iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari al numero 000584813 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

BBA Brokers S.r.l.s., iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari al numero 000703851 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

AIG Advisor S.r.l., iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari al numero 000504487 che svolge il ruolo di proponente nell'ambito della collaborazione orizzontale.

Professional Brokers Italia S.r.l.s., iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari al numero 000014411 che svolge il ruolo di proponente e collocatore nell'ambito della collaborazione orizzontale.

Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una compagnia assicurativa.

Compagnie assicurative non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si specifica che:

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

- l'intermediario:

- fornisce
- X non fornisce

consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121 septies del Codice delle Assicurazioni Private

- l'intermediario:

- X fornisce

- non fornisce

consulenza su base indipendente

- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi

- l'intermediario

- distribuisce
- X non distribuisce

in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazioni indicate nella sezione II

• L'intermediario distribuisce i prodotti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso l'intermediario dichiara che ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta alle imprese di cui alla sezione II, anche con le seguenti imprese:

X L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta a quelle di cui alla sezione II, è affisso nei locali aziendali

• L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, in aggiunta a quelle di cui alla sezione II, è disponibile sul seguente sito internet: _____

È comunque facoltà del contraente richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese.

- L'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

X la suddetta informativa viene fornita mediante la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) 1289/2014 del 26 novembre (KID) e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP).

X L'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

X la suddetta informativa viene fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID) e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP).

• L'intermediario informa il contraente, come previsto dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, circa la natura o la fonte del conflitto di interesse per cui i presidi adottati non sono risultati sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente. Nello specifico:

.....
.....

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari, l'informativa

Antonini Assicurazioni S.r.l.

Via Volpe, 84 - 56121 Ospedaletto (PI)

Tel. 050 983344 – 982943

Pec: antoniniassicurazioni@pec.it

www.antoniniassicurazioni.com

agenzia@antoniniassicurazioni.com

RUI n° A000641010

C.F. e P.I. 02350770505

Reg. Imprese Pisa n° 200542



è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Natura del compenso percepito (barrare l'opzione interessata):

X Commissione inclusa nel premio assicurativo

- Onorario corrisposto dal cliente e/o incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e/o da una persona che agisce per suo conto.

Importo _____

- altri tipi di compensi (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione)
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione

X la suddetta informativa viene fornita e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP), mediante la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID) e la consegna del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP) :

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

X I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

- L'Intermediario:

- ha stipulato

X non ha stipulato

fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480 Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

- Per il pagamento dei premi sono ammesse le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Antonini Assicurazioni S.r.l.

Via Volpe, 84 - 56121 Ospedaletto (PI)

Tel. 050 983344 – 982943

Pec: antoniniassicurazioni@pec.it

www.antoniniassicurazioni.com

agenzia@antoniniassicurazioni.com

RUI n° A000641010

C.F. e P.I. 02350770505

Reg. Imprese Pisa n° 200542

RC Professionale

Spazio riservato agli iscritti in A, B ed E:

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami

Spazio riservato agli iscritti in A e loro collaboratori:

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all'impresa:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell'intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Le modalità di inoltro e i recapiti sono indicati nella sezione "Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?" del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo).

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

L'impresa, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario, come sopra definiti - l'applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall'intermediario stesso.

Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest'ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Tali reclami, corredati delle informazioni di cui sopra, possono essere inoltrati a:

Antonini Assicurazioni S.r.l. - Via G. Volpe. 84 - 56121 - Pisa - PEC: antoniniassicurazioni@pec.it

L'agenzia, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente, assenza di riscontro o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS**, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie riportati nel DIP aggiuntivo.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili sui siti internet delle compagnie indicate alla sezione II.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico

L’intermediario comunica che:

- a) Il contraente (o l’assicurato qualora non coincidano) può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi per le cui informazioni pertinenti si rinvia al DIP aggiuntivo.

Si specifica in particolare che:

– l’intermediario non acquisisce informazioni relative allo stato di salute del contraente (o dell’assicurato), concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva;

– l’intermediario, qualora fosse già in possesso delle suddette informazioni, non le può utilizzare per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, né per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali e, comunque, procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione del contraente (o dell’assicurato) attestante l’avvenuto oblio oncologico;

– l’intermediario in caso di esercizio del diritto all’oblio oncologico non applica limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente.

- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.